

Art. 5.

La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all'art. 2 può essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione. Qualora destinati alla preparazione dei prodotti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dell'art. 2 può essere anche addizionata di anidride solforosa (E 220) o dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).

I marroni possono essere immersi preventivamente in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220).

Le albicocche disidratate possono essere utilizzate solo nella preparazione del prodotto di cui al n. 2) dell'art. 2.

I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all'art. 1, numeri da 1) a 10), della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché il fruttosio.

Art. 6.

Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito aggiungere solo le seguenti sostanze:

- | | |
|---|---|
| 1) Acqua potabile . . . | In tutti i prodotti definiti all'art. 2 |
| Succhi di frutta . . . | Nei prodotti definiti al n. 2) dell'art. 2 |
| Succhi di frutta rossi | Nei prodotti definiti al n. 1) dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne |
| Succhi di barbabietole rosse | Nei prodotti definiti ai numeri 2) e 4) dell'art. 2, quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne |
| Oli essenziali di agrumi | Nei prodotti definiti al n. 5) dell'art. 2 |
| Oli e grassi commestibili | Nei prodotti definiti all'articolo 2, quali agenti anti-schiuma |
| Pectina liquida (prodotto contenente pectina e derivato dai residui di mele spremute, di agrumi o dalla miscela dei due mediante trattamento con acido diluito, seguito da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio) | In tutti i prodotti definiti all'art. 2 |

Enocianina in conformità a quanto stabilito dal Ministro della sanità ai sensi dell'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283

Nei prodotti definiti ai numeri 1) e 3) dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne nonché nei prodotti definiti ai numeri 2) e 4) dello stesso articolo

- | | |
|---|--|
| 2.a) Succhi di agrumi nei prodotti ottenuti da altri frutti | Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1) e 2) |
| Sostanze alcoliche .
Vino e vino liquoroso
Noci, nocciole e mandorle
Miele, erbe e spezie | } In tutti i prodotti definiti all'art. 2 |
| b) Scorze di agrumi . .
Foglie di malvarosa | |
| c) Vaniglia
Estratti di vaniglia
Vanigliina
Etil-vanigliina | } Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1), 2), 3) e 4), quando sono ottenuti da mele cotogne o cinnoroidi, nonché nella crema di marroni |
| 3) Gli additivi autorizzati dal Ministro della sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche | |

I tipi di zucchero, di cui all'articolo precedente, possono essere sostituiti in tutto o in parte con miele, melassa di canna o zucchero bruno.

Art. 7.

I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi conformemente alle modalità previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

a) la denominazione di vendita loro riservata completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso; tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione « più frutti » o da quella del numero dei frutti utilizzati;

b) l'elenco degli ingredienti, ivi compresi gli additivi. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettere b) e c), dell'art. 6 devono essere menzionati anche nella denominazione di vendita del prodotto. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettera a), vanno menzionati anche nella denominazione solo qualora impiegati in quantità sufficienti ad influenzarne il gusto;

c) la quantità netta;

d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;